

Come fare per ... richiedere copie di un fascicolo civile

Le parti o i loro difensori possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservando le disposizioni di legge sul bollo (art 76 disp. att. c.p.c.).

La richiesta di copia potrà essere presentata dall'avente diritto, dal suo difensore o da persona munita di delega compilando l'apposito modulo

Ai sensi dell'art. 267 D.P.R. 115/2002, per il rilascio delle copie e dei certificati è dovuto, da parte del richiedente, "il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella allegata al Testo unico in materia di spese di giustizia". Il pagamento del diritto va effettuato mediante la consegna di apposite marche. Tale diritto, come stabilito dal D.P.R. 115/2002, varia a seconda del numero di pagine della copia, dall'eventuale certificazione di conformità all'originale o all'urgenza.

L'art. 274 dello stesso D.P.R stabilisce che "la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze."

Da ultimo gli importi sono stati aggiornati con Decreto del Ministero della Giustizia pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26/07/2018, in vigore dal 10/08/2018